Notaio
Luigi Pomponio

Registrato a Casoria
il 04/03/2019
al n. 667

Repertorio n. 7725 Raccolta n. 2117

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO GENERALE
DELLA FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro marzo duemiladiciannove, in Napoli alla Via Tribunali n. 213, presso la sede della Fondazione Banco di Napoli, alle ore dodici e minuti venti.
Innanzi a me Dott. Luigi POMPONIO, Notaio residente in Napoli, con studio ivi alla Via Palepoli n. 20, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

SI COSTITUISCE

- **PALIOTTO Rossella**, nata a Salerno (SA) il 10 gennaio 1965, la quale interviene al presente atto **nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Fondazione Banco di Napoli**, con sede in Napoli alla Via Tribunali n. 213, codice fiscale 00397500638, fondazione di origine bancaria **iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Napoli in data 3 (tre) dicembre 2001 (duemilauno), al n. 1383.** Io Notaio sono certo dell'identità personale della costituita la quale **mi richiede di redigere il verbale della presente adunanza del Consiglio Generale della Fondazione Banco di Napoli, qui riunito in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente**

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Segretario Verbalizzante;
2. Approvazione della situazione patrimoniale della Fondazione riferita alla data del 30 novembre 2018 redatta ai sensi dell'articolo 2501 quater del codice civile;
3. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli;
4. Approvazione del nuovo testo di statuto della Fondazione Banco di Napoli da adottare in conseguenza della fusione e precisamente approvazione delle seguenti modifiche:

* introduzione del punto 2 dell'articolo 1 che da' atto dell'avvenuta fusione;
* modifica dell'articolo 9, punto 1 con ampliamento del numero dei componenti il Consiglio Generale da ventuno a ventidue;
* introduzione all'articolo 9 punto 1 della lettera g) che prevede che la nomina del ventiduesimo Consigliere Generale avvenga all'interno di una terna proposta dal Presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara, ovvero in caso di aggregazione, dal soggetto che risulterà da tale processo chiamato a succedere giuridicamente all'indicato Ente designante, con la precisazione che all'atto della fusione la designazione del ventiduesimo Consigliere avverrà in via diretta dal legale rappresentante della Fondazione Chieti,

LUIGI POMPONIO - NOTAIO
Via Palepoli, 20 - 80132 Napoli - Tel. e Fax 081.7647018 - 081.7647088 - lpomponio@notariato.it

Abruzzo e Molise;
* modifiche dell'articolo 9, punto 2 e dell'articolo 10 punto 1 con rinvii alla suindicata lettera "g" dell'articolo 9 punto 1;
5. Attribuzione dei più ampi poteri all'organo amministrativo ed in particolare al Presidente per l'esecuzione della fusione;
Delibere inerenti e conseguenti.
Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue:
Assume la presidenza della presente adunanza del Consiglio Generale della Fondazione Banco di Napoli, a norma del quinto comma dell'articolo 9 (nove) del vigente statuto della Fondazione, la costituita **Paliotto Rossella, nella qualità di Presidente della Fondazione**, la quale

constatato

- **che il Consiglio Generale è stato regolarmente convocato** ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 (tredici) del vigente statuto, a mezzo mail inviate in data 14 (quattordici) febbraio 2019 (duemiladiciannove) a tutti i Consiglieri in carica, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Collegio Sindacale, agli indirizzi mail da questi comunicati alla Fondazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno innanzi indicato, con previsione della prima convocazione al 2 (due) marzo 2019 (duemiladiciannove) e della seconda convocazione alla data odierna;
- **che la prima convocazione è andata deserta e pertanto il Consiglio Generale è oggi riunito in seconda convocazione;**
- **che dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione**, la cui presenza è verificata dal Presidente:
a) **il Presidente** del Consiglio di Amministrazione nella stessa persona della costituita **PALIOTTO Rossella è presente;**
b) **il Vice Presidente** del Consiglio di Amministrazione, **Avvocato DI BALDASSARRE Vincenzo**, nato a Pescara il 7 agosto 1962, **è presente;**
c) **il Consigliere Avvocato CAIA Francesco**, nato a Napoli l'1 gennaio 1962, **è presente;**
d) **il Consigliere Dottore PESSOLANO Donato**, nato a Potenza il 26 maggio 1974, **è presente;**
e) **il Consigliere Cavaliere SPORTELLI Luigi**, nato a Massafra il 10 giugno 1945, **è assente;**
- **che dei membri componenti il Collegio Sindacale**, la cui presenza è verificata dal Presidente:
a) **il Presidente** del Collegio Sindacale, **Dottore ORABONA Isidoro**, nato a Aversa il 4 giugno 1964, **è presente;**
b) **il Sindaco effettivo Dottore IANUARIO Raffaele**, nato a Pisa il 21 giugno 1964, **è presente;**
c) **il Sindaco effettivo Dottore LUCCI Mario**, nato a Napoli il 7 giugno 1954, **è presente;**
d) **il Sindaco supplente Dottore LIBERTINO Mario**, nato a

Napoli il 3 luglio 1968, è presente;
e) il Sindaco supplente Dottore ESPOSITO Gaetano, nato a Napoli il 30 ottobre 1971, è presente;
- che sono attualmente in carica 16 (sedici) Consiglieri componenti il Consiglio Generale della Fondazione e
- che precisamente dei sedici Consiglieri Generali, la cui presenza è verificata dal Presidente:
1) il Professore ABBAGNANO TRIONE Andrea, nato a Napoli il 18 giugno 1966 è assente giustificato;
2) il Professore ABBAMONTE Orazio, nato a Napoli il 17 novembre 1961 è presente;
3) il Professore AULENTA Mario, nato a Bari il 12 giugno 1963 è presente in videoconferenza con modalità ritenuta idonea dal Presidente per averne verificata la connessione e dunque l'idoneità ad intervenire;
4) il Dottore BASELICE Aniello, nato a Salerno il 9 dicembre 1956 è presente;
5) il Dottore CARRIERO Andrea, nato a Forenza il 30 giugno 1961 è presente;
6) il Professore DE LAURENZI Vincenzo, nato a Roma il 15 aprile 1966 è presente in videoconferenza con modalità ritenuta idonea dal Presidente per averne verificata la connessione e dunque l'idoneità ad intervenire;
7) il Professore DE VIVO Arturo, nato a Napoli il 4 ottobre 1950 è assente;
8) il Professore DONATO Valerio, nato a Catanzaro il 27 aprile 1959 è presente;
9) il Dottore D'URSO Bruno, nato a Napoli il 2 luglio 1948 è presente;
10) l'Avvocato FARINACCI Maria Vittoria, nata a Campobasso il 20 aprile 1962 è presente;
11) la Professoressa GIAMPETRAGLIA Rosaria, nata a Napoli il 24 febbraio 1959 è presente;
12) l'Avvocato LAMANNA Dario, nato a Catanzaro il 9 agosto 1962 è presente;
13) il Cavaliere MEZZANOTTE Vincenzo, nato a Napoli l'11 ottobre 1939 è presente;
14) la Professoressa MININNI Mariavaleria, nata a Bari l'1 settembre 1958 è presente;
15) il Dottore PERRELLA Luigi, nato a Boiano il 9 maggio 1965 è presente;
16) il Professore SICA Salvatore, nato a Salerno il 28 gennaio 1961 è presente;

accertata

l'identità e legittimazione ad intervenire di tutti i presenti, nonché l'idoneità dei collegamenti video,

constatato altresì

- che ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) dello statuto della Fondazione:
*** quale quorum costitutivo "in seconda convocazione è

sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti in carica" e

*** quale quorum deliberativo "per le deliberazioni relative alle modificazioni statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica";

dichiara

validamente costituita la presente adunanza ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In via preliminare il Presidente evidenzia all'adunanza che il progetto di fusione oggetto di discussione in data odierna rappresenta la prima operazione in Italia di fusione fra fondazioni di matrice bancaria di appartenenza di Regioni diverse ed è espressione del coraggio e della visione del futuro del Consiglio di Amministrazione insediato da soli tre mesi. Per il grande lavoro svolto in questi mesi e per l'impegno che hanno condotto alla presente adunanza, il Presidente ringrazia l'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banco di Napoli ed in particolare il Vice Presidente Di Baldassarre Vincenzo, l'intero Collegio Sindacale, i Dottori Falcone e Murolo, l'intero Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Indirizzo della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise, ricordando altresì il sostegno ed il riconoscimento ricevuti in questi giorni dal Sindaco del Comune di Chieti, Umberto Di Primio e dall'Arcivescovo di Chieti. Tanto dichiarato,

*** sul primo punto all'ordine del giorno ***

il Presidente richiede che il Consiglio deliberi affinchè la presente adunanza sia redatta con ministero notarile e pertanto pone in votazione il seguente

testo di delibera

"Che il verbale della presente adunanza sia redatto per atto notarile".

Il Presidente apre le votazioni richiedendo che il voto sia espresso mediante alzata di mano con votazione dapprima dei favorevoli, poi dei contrari ed infine degli astenuti.

Il Presidente da' atto dei risultati delle votazioni:

- Favorevoli: quattordici Consiglieri;
- Contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno.

Il Presidente da' quindi atto che il Consiglio Generale della Fondazione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano da quattordici Consiglieri, su quattordici Consiglieri presenti e dunque all'unanimità dei presenti approva il testo di delibera proposto dal Presidente e pertanto

DELIBERA:

- 1 -

- Che il verbale della presente adunanza sia redatto per atto notarile. A questo punto il Presidente procede alla

trattazione unitaria degli altri argomenti posti al

secondo punto, terzo punto, quarto punto e quinto punto all'ordine del giorno

stante la connessione funzionale degli argomenti e richiede ai Consiglieri Generali di invertire l'ordine di trattazione dei punti tre e quattro dell'ordine del giorno con trattazione dapprima del quarto punto all'ordine del giorno concernente le modifiche statutarie e, dopo, del terzo punto all'ordine del giorno concernente l'approvazione del progetto di fusione. I Consiglieri Generali all'unanimità autorizzano l'inversione della trattazione dei punti tre e quattro dell'ordine del giorno come richiesto da Presidente.

A questo punto il Presidente riassume brevemente gli aspetti procedurali che hanno preceduto e che seguiranno la presente adunanza in relazione alla operazione di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli e dichiara quanto segue:

- **che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banco di Napoli ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise** hanno approvato il Progetto di Fusione per incorporazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli e tutti i relativi allegati, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale della Fondazione Banco di Napoli riferita alla data del 30 (trenta) novembre 2018 (duemiladiciotto) ed allo statuto che assumerà la Fondazione incorporante dopo l'atto di fusione;
- **che tale operazione, come si legge anche nelle relazioni degli organi amministrativi, è ispirata dalla esigenza di dare piena attuazione agli obiettivi di cooperazione posti dall'articolo 12 del Protocollo d'intesa siglato fra l'A.C.R.I. ed il M.E.F. il 22 (ventidue) aprile 2015 (duemilaquindici)** e si basa sulla circostanza che fra le due Fondazioni si rileva una comunanza dei settori di intervento nei quali viene svolta l'attività istituzionale, nonchè sul dato oggettivo che la Città di Napoli è sempre stata un importante punto di riferimento culturale e spirituale per gli abitanti dell'Abruzzo e del Molise, con influenze reciproche testimoniate anche in ambito architettonico, così come risulta anche dal preesistente Palazzo de' Mayo, oggi sede della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise, che prende il proprio nome dalla nobile casata napoletana;
- **che ai sensi del combinato disposto dagli articoli 42 bis e 2501 septies del codice civile, in data 13 (tredici) febbraio 2019 (duemiladiciannove) sono stati depositati presso la sede della Fondazione Banco di Napoli i documenti previsti dall'articolo 2501 septies del codice civile** (in quanto compatibile) ed in particolare:

** il progetto di fusione redatto ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 bis e 2501 ter del codice civile;

** le relazioni degli organi amministrativi di ciascuna Fondazione redatte ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 bis e 2501 quinquies del codice civile;
** le situazioni patrimoniale delle Fondazioni, entrambe riferite alla data del 30 (trenta) novembre 2018 (duemiladiciotto) e redatte ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 bis e 2501 quater del codice civile;
** i bilanci degli ultimi tre esercizi della Fondazione Banco di Napoli e della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise, nonchè
** lo statuto della Fondazione Banco di Napoli, incorporante, contenente le modifiche da deliberare in dipendenza della fusione;
- che i predetti documenti sono stati altresì pubblicati sui siti istituzionali della Fondazione Banco di Napoli e della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise nella medesima data del tredici febbraio duemiladiciannove, con certificazioni notarile delle date di pubblicazione presso i siti;
- che inoltre il Comitato di Indirizzo della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise con delibera assunta in data 1 (uno) marzo 2019 (duemiladiciannove) ha già approvato all'unanimità dei presenti il progetto di fusione e i nuovi testi del progetto e dello statuto della Fondazione Banco di Napoli, recependo le modifiche indicate dal M.E.F., di seguito precisate;
- che alla fusione si applicano le semplificazioni prescritte dall'articolo 2505 quater del codice civile con conseguente riduzione, fra l'altro, del termine previsto per il deposito nelle sedi degli Enti partecipanti (da trenta a quindici giorni prima della delibera) e del termine per l'opposizione dei creditori (da sessanta a trenta giorni);
- che, fra l'altro, la fusione fra Fondazioni Bancarie necessita della autorizzazione del M.E.F., ai sensi dell'articolo 10, comma 3 lettera a, del D. Lgs. n. 153 del 17 maggio 1999 e pertanto, nella fase preliminare che ha preceduto la presente adunanza, vi è stata una intensa collaborazione con gli uffici preposti, al termine della quale è emerso che si rende necessario apportare le precisazioni e modifiche che il Presidente illustra brevemente rimandandone la trattazione specifica in sede di approvazione del quarto punto all'ordine del giorno. Il Presidente richiede ai Consiglieri Generali se intendono intervenire. In assenza di richieste di intervento, il Presidente Paliotto cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dottore Orabona Isidoro, al fine di offrire agli intervenuti chiarimenti con specifico riferimento agli effetti di natura patrimoniale dell'operazione di fusione. Il Dottore Orabona Isidoro, a nome del Collegio Sindacale, inizia la propria relazione e dichiara quanto segue:

Orabona Isidoro evidenzia che il progetto di fusione sul quale il Consiglio Generale è chiamato ad esprimersi in data odierna comprende le situazioni patrimoniali delle due Fondazioni, entrambe riferite alla data del 30 (trenta) novembre 2018 (duemiladiciotto) ai sensi dell'art. 2501 quater c.c. con l'osservanza dei criteri di redazione descritti nella relazione dell'organo amministrativo di ciascuna Fondazione.

Orabona Isidoro evidenzia che in relazione alla situazione patrimoniale della Fondazione Banco di Napoli, il Collegio Sindacale, a seguito delle verifiche effettuate, non ha evidenziato particolari rilievi, concordando, inoltre, con quanto indicato nella Nota Integrativa predisposta dall'amministrazione della Fondazione Banco Napoli a corredo di detta situazione. Indi il Presidente del Collegio Sindacale si sofferma sulla situazione patrimoniale della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise evidenziando che la stessa è stata valutata preliminarmente attraverso l'analisi di una cospicua documentazione inviata dagli uffici della Fondazione ed, in seguito, riscontrata anche tramite un accesso in sede a Chieti effettuato lo scorso 5 (cinque) febbraio 2019 (duemiladiciannove) dal Collegio Sindacale.. A questo punto, il Presidente del Collegio Sindacale, anche attraverso l'ausilio di prospetti contabili e slides, illustra i dati riepilogativi delle situazioni patrimoniali delle due Fondazioni riferiti alla predetta data del 30 (trenta) novembre 2018 (duemiladiciotto) nonché il dato consolidato delle stesse.

A tal riguardo Orabona Isidoro, nella qualità ed in nome del Collegio Sindacale, dichiara quanto segue:

Il Presidente del Collegio Sindacale evidenzia che per effetto della fusione in argomento si realizzerà un incremento del patrimonio della Fondazione Banco di Napoli che, in base alle situazioni patrimoniali del 30 (trenta) novembre 2018 (duemiladiciotto), si sostanzia nei seguenti principali elementi:

* l'attivo patrimoniale della Fondazione Banco di Napoli si incrementa di euro 18.961.736,00 (diciottomilioninovecentosessantunomilasettecentotrentasei/00) passando da euro 118.171.368,00 (centodiciottomilionicentosettantunomilatrecentosessantotto/00) ad euro 137.133.104,00 (centotrentasettemilionicentotrentatremilacentoquattro/00);
* **il patrimonio netto della Fondazione Banco di Napoli si incrementa di euro 9.976.582,00** (novemilioninovecentosettantaseimilacinquecentottantadue/00), passando da euro 115.328.562,00 (centoquindicimilionitrecentoventottomilacinquecentosessantadue/00) ad euro 125.305.144,00 (centoventicinquemilionitrecentocinquemilacentoquarantaquattr

o/00), con ulteriori incrementi derivanti dalle sopravvenienze di seguito illustrate;

* i fondi per attività di istituto della Fondazione Banco di Napoli si incrementano di euro 3.806.710,00 (tremilioniottocentoseimilasettecentodieci/00), passando da euro 924.607,00 (novecentoventiquattromilaseicentosette/00) ad euro 4.731.317,00 (quattromilionisettecentotrentunomilatrecentodiciassette/00);

* i debiti della Fondazione Banco di Napoli si incrementano nominalmente di euro 4.395.721 (quattromilionitrecentonovantacinquemilasettecentoventuno/00), passando da euro 1.196.278(unmilionecentonovantaseimiladuecentosettantotto/00) ad euro 5.591.999 (cinquemilionicinquecentonovantunomilanovecentonovantanove/00) con la precisazione che i debiti effettivi si incrementeranno di soli euro 2.056.560 (duemilionicinquantaseimilacinquecentosessanta/00) per effetto della transazione tra Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise e UBI Banca e delle rinunce ai crediti per compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della medesima Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise di cui si dirà in seguito.

Il Presidente del Collegio Sindacale passa poi ad illustrare con maggior dettaglio la situazione patrimoniale della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise soffermandosi sulle seguenti voci e dichiara quanto segue:

Con riferimento alla voce "Immobilizzazioni materiali e immateriali", Orabona Isidoro evidenzia che tra i "beni immobili", è allocato il "Palazzo de Majo", il cui valore contabile è stato rettificato in diminuzione per euro 2.442.046,00 (duemilioniquattrocentoquarantaduemilaquarantasei/00) allo scopo di adeguarlo alla perizia di stima effettuata in data 7 (sette) gennaio 2019 (duemiladiciannove) dall' Architetto Salvatore Polimeno.

Con riferimento alla voce "Crediti" il Presidente del Collegio Sindacale evidenzia che in tale voce è iscritto, per euro 1.804.028,00 (unmilioneottocentoquattromilaventotto/00) il credito nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali relativo alla seconda e terza rata del contributo spettante alla Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise quale "Intervento finanziario a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale" ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Prosegue Orabona Isidoro evidenziando che il credito residuo, iscritto al costo ammortizzato per euro 1.804.028,00 (unmilioneottocentoquattromilaventotto/00), è pari a

nominali euro 1.896.850,00 (unmilioneottocentonovantaseimilaottocentocinquanta/00), che saranno pagati in due rate di pari importo, con una differenza in termini di incasso effettivo prospettico che sarà di euro 92.822,00 (novantaduemilaottocentoventidue/00). In data 30 (trenta) gennaio 2019 (duemiladiciannove) il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha emanato il Decreto, che ha poi ricevuto il sigillo della Corte dei Conti in data 18 (diciotto) febbraio 2019 (duemiladiciannove), con il quale, tra l'altro, è previsto il pagamento della seconda rata in favore della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise, prima in graduatoria, per euro 948.425,00 (novecentoquarantottomilaquattrocentoventicinque/00).

Con riferimento alla voce "Debiti" il Presidente del Collegio Sindacale evidenzia che in tale voce è iscritto, per euro 3.691.743,00 (tremilioniseicentonovantunomilasettecentoquarantatre/00) il debito, già scaduto, per originari euro 4.391.743,00 (quattromilionitrecentonovantunomilasettecentoquarantatre/00) nei confronti della Unione di Banche Italiane Spa (UBI Banca). Al riguardo Orabona Isidoro precisa:

- che in data 30 (trenta) novembre 2018 (duemiladiciotto) è stato firmato un atto di transazione tra la Fondazione Chieti-Abruzzo e Molise e UBI Banca per la chiusura del predetto debito di euro 4.391.743,00 (quattromilionitrecentonovantunomilasettecentoquarantatre/00) con un esborso totale di soli 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00) - di cui ad oggi già versati euro 700.000,00 (settecentomila/00), con un residuo debito di euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00);
- che la transazione risulta sospensivamente condizionata al pagamento:

*** di ulteriori euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) entro il 30 (trenta) giugno 2019 (duemiladiciannove) se entro tale data la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise avrà incassato la seconda rata del contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali o, al più tardi, indipendentemente dall'incasso della rata di contributo, entro il 31 (trentuno) dicembre 2019 e

*** di euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) entro il 30 (trenta) giugno 2020 (duemilaventi) se entro tale data la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise avrà incassato la terza rata del contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali o, al più tardi, indipendentemente dall'incasso della rata di contributo, entro il 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e

- che al termine di detti pagamenti, se effettuati alle rispettive scadenze ed al successivo avverarsi dell'ulteriore condizione della mancata vendita entro il 30

(trenta) giugno 2022 (duemilaventidue) della "Palazzina Settecentesa" non strumentale, si evidenzierà, pertanto, una sopravvenienza attiva di euro 2.091.743,00 (duemilioninovantunomilasettecentoquarantatre/00) oltre ad una ulteriore sopravvenienza attiva relativa agli interessi passivi che nel frattempo, nelle more del completamento dei pagamenti, continueranno a maturare e, quindi, comunque ad essere contabilizzati.
In conclusione, afferma il Presidente del Collegio Sindacale che dal punto di vista finanziario, all'avvenuto incasso del credito residuo verso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e all'avvenuto pagamento del saldo transattivo dell'esposizione verso UBI, **deriverà una disponibilità liquida di euro 296.850,00** (duecentonovantaseimilaottocentocinquanta/00) in capo alla Fondazione Banco di Napoli. Precisa altresì Orabona Isidoro che ulteriore effetto positivo rispetto alla situazione patrimoniale del 30 (trenta) novembre 2018 (duemiladiciotto) sul patrimonio è rappresentato dalla avvenuta rinuncia (condizionata al buon esito della fusione) ai crediti residui per compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise alla data dell'11 (undici) febbraio 2019 (duemiladiciannove) ed ammontanti ad euro 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila/00) circa, al lordo dei relativi oneri.
Con riferimento alla voce Fondi per attività di Istituto, il Presidente del Collegio Sindacale si sofferma sulle voci Fondo riqualificazione immobili di euro 1.032.401,00 (unmilionetrentaduemilaquattrocentouno/00) e Fondo per le altre attività di Istituto per euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) facenti parte della sezione "Altri Fondi".
Evidenzia al riguardo il Presidente del Collegio Sindacale che tali fondi provengono da avanzi di esercizio di anni precedenti (2005-2009) originariamente allocati, tra i "Fondi per attività di Istituto", nel "Fondo riqualificazione immobile Palazzo de' Mayo" rilevatosi poi esuberante rispetto allo stanziamento. In conclusione, il Presidente del Collegio Sindacale, Orabona Isidoro, evidenzia che dalla analisi delle predette voci, tenuto conto delle sopravvenienze attive che produrranno i loro effetti successivamente alla data di riferimento della situazione patrimoniale del 30 (trenta) novembre 2018 (duemiladiciotto), sulla base di detti elementi si verificherà un ulteriore incremento del patrimonio netto stimato in euro 2.431.983,00 (duemilioniquattrocentotrentunomilanovecentottantatre/00) con un patrimonio netto stimato in euro 12.408.565,00 (dodicimilioniquattrocentoottomilacinquecentosessantacinque/00).

Terminata l'esposizione del Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente Paliotto da' atto che è sopraggiunto il Consigliere Generale DE VIVO Arturo che è pertanto ammesso ad intervenire in adunanza ed al riguardo il Presidente Paliotto da' quindi atto che **dei sedici Consiglieri Generali sono ora presenti quindici Consiglieri Generali**. Il Presidente invita i Consiglieri Generali ad intervenire per ricevere chiarimenti su quanto sinora esposto. Nessuno richiede di intervenire e dunque il Presidente prosegue nella trattazione degli ordini del giorno. Dapprima il Presidente illustra agli intervenuti le modifiche che si rende necessario adottare in relazione allo statuto della Fondazione per recepire le indicazioni fornite dal M.E.F., indi il Presidente legge i testi di delibera proposti con riferimento al secondo ed al quarto punto posti all'ordine del giorno, fornendo brevi chiarimenti sulle modifiche da apportare al testo di statuto e richiede se vi sono interventi. Non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio Generale a deliberare separatamente sul secondo e sul quarto punto all'ordine del giorno e

*** <u>sul secondo punto all'ordine del giorno</u> ***

richiede che il Consiglio deliberi l'approvazione senza riserva alcuna della **situazione patrimoniale** riferita alla data del 30 (trenta) novembre 2018 (duemiladiciotto), pubblicata sul sito della Fondazione che il Presidente consegna a me Notaio e che si allega al presente atto **sotto la lettera "A"** e pertanto pone in votazione il seguente

<u>testo di delibera</u>

"**Di approvare**, senza riserva alcuna, **la situazione patrimoniale della Fondazione Banco di Napoli riferita alla data del 30 (trenta) novembre 2018 (duemiladiciotto)** pubblicata sul sito della Fondazione, allegata al presente atto sotto la lettera "A".".

Il Presidente apre le votazioni richiedendo che il voto sia espresso mediante alzata di mano con votazione dapprima dei favorevoli, poi dei contrari ed infine degli astenuti.

Il Presidente da' atto dei **risultati delle votazioni:**

- **Favorevoli: quindici Consiglieri;**
- **Contrari: nessuno;**
- **Astenuti: nessuno.**

Il Presidente da' quindi atto che il Consiglio Generale della Fondazione, **con il voto favorevole espresso per alzata di mano da quindici Consiglieri, su quindici Consiglieri presenti e dunque all'unanimità dei presenti** approva il testo di delibera proposto dal Presidente e pertanto

<u>DELIBERA</u>:

- **Di approvare**, senza riserva alcuna, **la situazione patrimoniale della Fondazione Banco di Napoli riferita alla**

data del 30 (trenta) novembre 2018 (duemiladiciotto) pubblicata sul sito della Fondazione, allegata al presente atto sotto la lettera "A". Il Presidente invita i Consiglieri a consultare il testo di delibera e il nuovo testo di statuto contenente le modifiche da deliberare evidenziate in colore giallo, distribuiti ad inizio della presente adunanza e pertanto

*** sul quarto punto all'ordine del giorno ***

il Presidente richiede che il Consiglio approvi il nuovo testo di statuto da adottare a seguito del perfezionamento dell'atto di fusione, che si allega al presente atto sotto la lettera "B, ponendo in votazione il seguente

testo di delibera

"Di modificare lo statuto della Fondazione Banco di Napoli, da adottare in conseguenza della fusione, nel nuovo testo allegato al presente atto sotto la lettera "B" contenente le seguenti modifiche statutarie agli articoli 1 (uno), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci) e 30 (trenta) dello statuto:

a) introduzione del punto 2 (due) dell'articolo 1 (uno) del seguente tenore letterale:

"2. La Fondazione Banco di Napoli ha incorporato, attraverso operazione di fusione, la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise, assumendo su di se la più alta considerazione in favore dei territori che a tale Fondazione facevano riferimento ai quali è riservato il particolare riconoscimento all'interno della formazione del Consiglio Generale, come stabilito dal successivo articolo 9, lettera g).";

b) introduzione al penultimo comma dell'articolo 8 (otto) del seguente periodo: *"Le previsioni di cui al paragrafo precedente si applicheranno, senza soluzione di continuità, anche a seguito di operazioni di fusione con altre Fondazioni di origine bancaria."*;

c) modifica del primo periodo del punto 1 (uno) dell'articolo 9 (nove) dello statuto nella seguente formulazione:

"1. Il Consiglio Generale, organo di indirizzo della Fondazione, è formato, oltre che dal Presidente della Fondazione, da ventidue componenti nominati come segue:";

d) introduzione della lettera g) del punto 1 (uno) dell'articolo 9 (nove) (dopo la lettera f) del punto 1 dell'articolo 9 e prima del punto 2 del medesimo articolo 9), del seguente tenore letterale:

"g) uno all'interno di una terna proposta dal Sindaco del Comune di Chieti. Tale Consigliere Generale, in sede di prima applicazione e, quindi, in via transitoria, sarà indicato attraverso un'unica designazione diretta prima dell'atto di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti, Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli, dal Sindaco del Comune di Chieti.";

e) modifica del primo periodo del punto 2 (due) dell'articolo 9 (nove) dello statuto sociale nella seguente formulazione:
"2. I nominativi dei Consiglieri Generali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dovranno pervenire alla Fondazione entro 90 giorni dalla richiesta di designazione, fatta dal Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima di ogni singola scadenza.";
f) modifica dell'ultimo periodo del punto 2 (due) dell'articolo 9 (nove) dello statuto sociale nella seguente formulazione:
"Qualora si dovesse procedere ad ulteriori cooptazioni eccedenti il 15% dei componenti il Consiglio, queste saranno effettuate:
- per i punti a) e b) del precedente comma 1 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- per i punti c) d) e g) del precedente comma 1 dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- per il punto e) del precedente comma 1 dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
- per il punto f) del precedente comma 1 dall'Unioncamere Nazionale.";
g) modifica del primo periodo del punto 1 (uno) dell'articolo 10 (dieci) dello statuto sociale nella seguente formulazione:
"1. I componenti del Consiglio Generale di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del precedente articolo, su convocazione del Presidente della Fondazione, si riuniscono secondo le modalità previste dai successivi articoli e provvedono a ratificare la composizione dell'Organo verificando, per ciascun Consigliere, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 27 e seguenti.";
h) modifica della prima parte del primo comma dell'articolo 30 (trenta) dello statuto sociale nella seguente formulazione: *"Ferme restando le ipotesi di incompatibilità previste dai precedenti articoli, tra cui quelle di cui all'articolo 8, penultimo comma, i componenti gli Organi della Fondazione, in adesione ai principi ispiratori della Carta delle Fondazioni approvata dall'Acri in data 4/4/2012, non possono ricoprire più di una carica negli Organi stessi.".*
Il Presidente da' lettura del testo di delibera e delle parti di statuto da modificare nella nuova formulazione; indi apre le votazioni, richiedendo che il voto sia espresso mediante alzata di mano con votazione dapprima dei favorevoli, poi dei contrari ed infine degli astenuti.
Il Presidente da' atto dei **risultati delle votazioni:**
- **Favorevoli: quindici Consiglieri;**
- **Contrari: nessuno;**
- **Astenuti: nessuno.**

Il Presidente da' quindi atto che il Consiglio Generale della Fondazione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano da quindici Consiglieri, su quindici Consiglieri presenti e dunque all'unanimità dei presenti approva il testo di delibera proposto dal Presidente e pertanto

DELIBERA:

- Di modificare lo statuto della Fondazione Banco di Napoli, da adottare in conseguenza della fusione, nel nuovo testo allegato al presente atto sotto la lettera "B" contenente le seguenti modifiche statutarie agli articoli 1 (uno), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci) e 30 (trenta) dello statuto:

a) introduzione del punto 2 (due) dell'articolo 1 (uno) del seguente tenore letterale:

"2. La Fondazione Banco di Napoli ha incorporato, attraverso operazione di fusione, la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise, assumendo su di se la più alta considerazione in favore dei territori che a tale Fondazione facevano riferimento ai quali è riservato il particolare riconoscimento all'interno della formazione del Consiglio Generale, come stabilito dal successivo articolo 9, lettera g).";

b) introduzione al penultimo comma dell'articolo 8 (otto) del seguente periodo: *"Le previsioni di cui al paragrafo precedente si applicheranno, senza soluzione di continuità, anche a seguito di operazioni di fusione con altre Fondazioni di origine bancaria."*;

c) modifica del primo periodo del punto 1 (uno) dell'articolo 9 (nove) dello statuto nella seguente formulazione:

"1. Il Consiglio Generale, organo di indirizzo della Fondazione, è formato, oltre che dal Presidente della Fondazione, da ventidue componenti nominati come segue:";

d) introduzione della lettera g) del punto 1 (uno) dell'articolo 9 (nove) (dopo la lettera f) del punto 1 dell'articolo 9 e prima del punto 2 del medesimo articolo 9), del seguente tenore letterale:

"g) uno all'interno di una terna proposta dal Sindaco del Comune di Chieti. Tale Consigliere Generale, in sede di prima applicazione e, quindi, in via transitoria, sarà indicato attraverso un'unica designazione diretta prima dell'atto di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti, Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli, dal Sindaco del Comune di Chieti.";

e) modifica del primo periodo del punto 2 (due) dell'articolo 9 (nove) dello statuto sociale nella seguente formulazione:

"2. I nominativi dei Consiglieri Generali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dovranno pervenire alla Fondazione entro 90 giorni dalla richiesta di designazione,

fatta dal Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima di ogni singola scadenza.";

f) modifica dell'ultimo periodo del punto 2 (due) dell'articolo 9 (nove) dello statuto sociale nella seguente formulazione:

"Qualora si dovesse procedere ad ulteriori cooptazioni eccedenti il 15% dei componenti il Consiglio, queste saranno effettuate:

- per i punti a) e b) del precedente comma 1 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

- per i punti c) d) e g) del precedente comma 1 dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

- per il punto e) del precedente comma 1 dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;

- per il punto f) del precedente comma 1 dall'Unioncamere Nazionale.";

g) modifica del primo periodo del punto 1 (uno) dell'articolo 10 (dieci) dello statuto sociale nella seguente formulazione:

"1. I componenti del Consiglio Generale di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del precedente articolo, su convocazione del Presidente della Fondazione, si riuniscono secondo le modalità previste dai successivi articoli e provvedono a ratificare la composizione dell'Organo verificando, per ciascun Consigliere, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 27 e seguenti.";

h) modifica della prima parte del primo comma dell'articolo 30 (trenta) dello statuto sociale nella seguente formulazione: *"Ferme restando le ipotesi di incompatibilità previste dai precedenti articoli, tra cui quelle di cui all'articolo 8, penultimo comma, i componenti gli Organi della Fondazione, in adesione ai principi ispiratori della Carta delle Fondazioni approvata dall'Acri in data 4/4/2012, non possono ricoprire più di una carica negli Organi stessi.".*

Tanto deliberato, il Presidente da' atto che a seguito delle delibere assunte, si deve procedere anche ad una formale modifica del capitolo 6 (sei) del progetto di fusione al fine di recepire le modifiche statutarie innanzi deliberate e pertanto **il Presidente invita i Consiglieri a consultare il testo di delibera proposto sul terzo punto all'ordine del giorno e il nuovo testo di progetto** contenente la modifica al capitolo 6 evidenziata in colore giallo, **distribuiti ad inizio della presente adunanza.** Il Presidente legge il capitolo 6 (sei) del progetto nella nuova versione e

***** <u>sul terzo punto all'ordine del giorno</u> *****

richiede che il Consiglio approvi senza riserva alcuna il **progetto di fusione per incorporazione**, che si allega al presente atto **sotto la lettera "C"**, senza i relativi allegati, nel testo distribuito ad inizio della presente

adunanza e pone in votazione il seguente

testo di delibera

"Di approvare, senza riserva alcuna, il progetto di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli ed i relativi allegati, progetto allegato al presente atto sotto la lettera "C" con modifica del penultimo periodo del capitolo 6 (sei) nel seguente tenore letterale:

"Le modifiche apportate riguardano i seguenti articoli:

a) l'articolo 1, punto 2, con il riferimento all'operazione di fusione;

b) l'articolo 8, penultimo comma;

c) l'articolo 9, punto 1 lettera g, con la previsione:

- dell'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio Generale da 21 a 22;

- della nomina del ventiduesimo Consigliere Generale all'interno di una terna proposta dal Sindaco del Comune di Chieti;

- dell'unica designazione diretta a cura del Sindaco del Comune di Chieti, in sede di prima applicazione e, quindi, in via transitoria, prima dell'atto di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli;

d) l'articolo 9, punto 2 e l'art. 10 punto 1 per le integrazioni conseguenti all'introduzione della suindicata lettera "g" all'art. 9 punto 1;

e) l'articolo 30, punto 1.".

Il Presidente, data lettura del testo di delibera, apre le votazioni richiedendo che il voto sia espresso mediante alzata di mano con votazione dapprima dei favorevoli, poi dei contrari ed infine degli astenuti.

Il Presidente da' atto dei risultati delle votazioni:

- Favorevoli: quindici Consiglieri;
- Contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno.

Il Presidente da' quindi atto che il Consiglio Generale della Fondazione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano da quindici Consiglieri, su quindici Consiglieri presenti e dunque all'unanimità dei presenti approva il testo di delibera proposto dal Presidente e pertanto

DELIBERA:

- Di approvare, senza riserva alcuna, il progetto di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli ed i relativi allegati, progetto allegato al presente atto sotto la lettera "C" con modifica del penultimo periodo del capitolo 6 (sei) nel seguente tenore letterale:

"Le modifiche apportate riguardano i seguenti articoli:

a) l'articolo 1, punto 2, con il riferimento all'operazione

di fusione;
b) l'articolo 8, penultimo comma;
c) l'articolo 9, punto 1 lettera g, con la previsione:
- dell'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio Generale da 21 a 22;
- della nomina del ventiduesimo Consigliere Generale all'interno di una terna proposta dal Sindaco del Comune di Chieti;
- dell'unica designazione diretta a cura del Sindaco del Comune di Chieti, in sede di prima applicazione e, quindi, in via transitoria, prima dell'atto di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli;
d) l'articolo 9, punto 2 e l'art. 10 punto 1 per le integrazioni conseguenti all'introduzione della suindicata lettera "g" all'art. 9 punto 1;
e) l'articolo 30, punto 1.".
Infine,

*** <u>sul quinto punto all'ordine del giorno</u> ***

il Presidente richiede che il Consiglio conferisca **all'organo amministrativo ed in particolare ad esso Presidente** tutti i più ampi ed illimitati poteri per il perfezionamento della fusione ed in particolare **impegnando la Fondazione a garantire i creditori che dovessero fare opposizione ai sensi dell'articolo 2503 cod. civ.**, secondo le indicazioni fornite dagli uffici del M.E.F.. Il Presidente pertanto pone in votazione il seguente

<u>testo di delibera</u>

distribuito ad inizio della presente adunanza
"Di conferire all'organo amministrativo ed in particolare al Presidente della Fondazione ogni più ampio ed illimitato potere per l'attuazione della fusione ed in particolare il potere di: recepire in nome della Fondazione eventuali altre indicazioni che il M.E.F. riterrà utili e/o necessarie per il perfezionamento dell'atto di fusione, **sottoscrivere l'atto di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli**, dando atto che in forza della fusione la Fondazione incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della fondazione incorporata senza soluzione di continuità ed in particolare nella titolarità delle proprietà immobiliari, nulla escluso ed eccettuato, rilasciando tutte le dichiarazioni necessarie e facendo tutto quanto si rendesse utile al fine della stipula dell'atto di fusione; il tutto **con l'impegno a carico della Fondazione di garantire eventuali creditori che dovessero fare opposizione nei trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale** (e/o nel maggior termine loro spettante) ai sensi dell'articolo 2503 cod. civ. ove le Fondazioni intendano stipulare egualmente l'atto

di fusione nonostante l'opposizione.".
Il Presidente, data lettura del testo di delibera, con riferimento al diritto di opposizione precisa che in caso di opposizione da parte dei creditori è in facoltà delle Fondazioni decidere se procedere egualmente all'atto di fusione o interrompere l'iter. Indi il Presidente apre le votazioni richiedendo che il voto sia espresso mediante alzata di mano con votazione dapprima dei favorevoli, poi dei contrari ed infine degli astenuti.
Il Presidente da' atto dei risultati delle votazioni:
- Favorevoli: quindici Consiglieri;
- Contrari: nessuno;
- Astenuti: nessuno.
Il Presidente da' quindi atto che il Consiglio Generale della Fondazione, con il voto favorevole espresso per alzata di mano da quindici Consiglieri, su quindici Consiglieri presenti e dunque all'unanimità dei presenti approva il testo di delibera proposto dal Presidente e pertanto

DELIBERA:

- Di conferire all'organo amministrativo ed in particolare al Presidente della Fondazione ogni più ampio ed illimitato potere per l'attuazione della fusione ed in particolare il potere di: recepire in nome della Fondazione eventuali altre indicazioni che il M.E.F. riterrà utili e/o necessarie per il perfezionamento dell'atto di fusione, sottoscrivere l'atto di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli, dando atto che in forza della fusione la Fondazione incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della fondazione incorporata senza soluzione di continuità ed in particolare nella titolarità delle proprietà immobiliari, nulla escluso ed eccettuato, rilasciando tutte le dichiarazioni necessarie e facendo tutto quanto si rendesse utile al fine della stipula dell'atto di fusione; il tutto con l'impegno a carico della Fondazione di garantire eventuali creditori che dovessero fare opposizione nei trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (e/o nel maggior termine loro spettante) ai sensi dell'articolo 2503 cod. civ. ove le Fondazioni intendano stipulare egualmente l'atto di fusione nonostante l'opposizione. Non essendovi altro a deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la presente adunanza alle ore tredici e minuti quarantotto.
Paliotto Rossella dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati, presta il consenso al "Trattamento dei dati personali" e sottoscrive il presente atto con me Notaio alle ore sedici e minuti venti.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte

scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno, su nove fogli per trentasei facciate, del quale ho dato lettura alla costituita che dichiara di approvarlo.

Firmato: Rossella PALIOTTO, Luigi POMPONIO Notaio (segue sigillo).

Allegato "A" alla Racc. 2117

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

STATO PATRIMONIALE AL 30 NOVEMBRE 2018

	ATTIVO	30/11/2018	31/12/2017
1	**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI**	**16.385.898**	**16.179.452**
	a) Beni immobili	15.278.533	15.046.965
	di cui beni immobili strumentali	*15.278.533*	*15.046.965*
	b) Beni mobili d'arte	1.054.718	1.054.718
	c) Beni materiali ed immateriali strumentali	51.526	76.154
	d) Altri beni	1.122	1.615
2	**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	**79.625.827**	**79.683.472**
	a) partecipazioni in società ed enti strumentali	40.000	40.000
	di cui partecipazioni di controllo	*40.000*	*40.000*
	b) altre partecipazioni	43.996.153	44.053.798
	c) Titoli di debito	35.589.674	35.589.674
	e) Altri titoli	-	-
3	**STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI**	**14.455.238**	**20.055.672**
	a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	4.500.000	-
	b) Strumenti finanziari quotati	7.955.238	13.539.787
	- titoli di debito	*7.044.970*	11.376.786
	- titoli di capitale	*910.268*	2.163.001
	c) Strumenti finanziari non quotati	2.000.000	6.515.785
	- polizze assicurative	*2.000.000*	6.515.785
4	**CREDITI**	**457.150**	**395.306**
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	457.150	395.306
5	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**6.664.157**	**1.505.399**
6	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**583.097**	**505.783**
	TOTALE DELL'ATTIVO	**118.171.368**	**118.324.984**

	PASSIVO	30/11/2018	31/12/2017
1	**PATRIMONIO NETTO**	**115.328.562**	**114.760.945**
	a) Fondo di dotazione	98.787.267	98.787.267
	d) Riserva obbligatoria	12.021.904	12.021.904
	e) Riserva per l'integrità del patrimonio	8.247.144	8.247.144
	f) Avanzi portati a nuovo	5.000.000	5.000.000
	g) Disavanzi portati a nuovo	(9.295.370)	-
	h) Avanzo (disavanzo) residuo dell'esercizio (2018)	567.617	(9.295.370)
2	**FONDI PER L'ATTIVITA' DELL' ISTITUTO**	**924.607**	**1.551.478**
	a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni	0	535.840
	b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	152.108	382.457
	d) Altri Fondi	772.499	633.181
4	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO**	**139.391**	**131.009**
5	**EROGAZIONI DELIBERATE**	**450.234**	**738.640**
	a) nei settori rilevanti	450.234	738.640
6	**FONDO PER IL VOLONTARIATO**	**92.903**	**171.452**
7	**DEBITI**	**1.196.278**	**967.766**
	esigibili entro l'esercizio successivo	911.036	626.614
8	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**39.392**	**3.694**
	TOTALE DEL PASSIVO	**118.171.368**	**118.324.984**

	CONTI D'ORDINE	30/11/2018	31/12/2017
	Beni presso terzi	43.544.888	48.816.543
	Impegni di erogazione	111.000	145.900
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**43.655.888**	**48.962.443**

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

CONTO ECONOMICO AL 30 NOVEMBRE 2018

	Conto Economico	30/11/2018	31/12/2017
2	**DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI:**	**3.092.500**	**2.384.094**
	b) da altre immobilizzazioni finanziarie immobilizzate	2.679.051	2.253.935
	c) da strumenti finanziari non immobilizzati	413.449	130.159
3	**INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI:**	**1.159.513**	**2.045.984**
	a) da immobilizzazioni finanziarie	1.159.465	2.007.501
	c) da crediti e disponibilità liquide	47	38.483
4	**RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI**	**(1.252.733)**	**(52.908)**
	a) svalutazione titoli di debito	-	(25.614)
	b) svalutazione titoli di capitale	(1.252.733)	(27.294)
6	**RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	-	**(11.009.168)**
	a) svalutazione titoli di debito	-	(6.102.500)
	b) svalutazione titoli di capitale	-	(4.906.668)
9	**ALTRI PROVENTI**	**237.016**	**210.864**
	c) altri proventi	237.016	210.864
10	**ONERI**	**1.938.212**	**2.365.620**
	a) compensi e rimborsi spese Organi Statutari:	275.102	460.451
	b) per il personale	686.126	771.827
	c) per consulenti e collaboratori esterni	513.383	407.556
	d) altri oneri patrimoniali (interessi passivi mutuo)	3.406	8.994
	e) commissioni di gestione	25.430	570
	f) commissioni di negoziazione	123	1.906
	g) ammortamenti	25.121	27.405
	h) altri oneri	409.520	686.911
11	**PROVENTI STRAORDINARI**	**250.510**	**319.855**
	a) plusvalenze da alienazione di imm. finanz. e str. fin. non imm.	21.250	91.075
	b) sopravvenienze attive	229.260	228.780
12	**ONERI STRAORDINARI**	**229.623**	**360.789**
	a) minusvalenze da alienazione di imm. finanz. e str. fin. non imm.	209.382	103.269
	b) sopravvenienze passive	20.241	257.520
13	**IMPOSTE**	**751.354**	**467.682**
	AVANZO (DISAVANZO) DELL' ESERCIZIO	**567.617**	**(9.295.370)**
	AVANZO NETTO DELL' ESERCIZIO	**567.617**	**(9.295.370)**
14	**ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA**	-	-
16	**ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO**	-	-
17	**ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L'ATTIVITA' D' ISTITUTO**	-	-
	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti	-	-
	d) agli altri fondi	-	-
18	**ACCANT.ALLA RISERVA P/L' INTEGRITA' DEL PATRIMONIO**	-	-
	AVANZO (DISAVANZO) RESIDUO PORTATO A NUOVO	**567.617**	**(9.295.370)**

Il Presidente
della Fondazione Banco di Napoli
Dott.ssa Rossella Paliotto

NOTAIO IN NAPOLI * POMPONIO LUIGI DI ANTONIO

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

STATUTO

Allegato "B" alla Rdce 2117

Art.1

1. La Fondazione Banco di Napoli ha origine bancaria ed è persona giuridica privata, senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, e disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'Intesa, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalla legge n. 461 del 23/12/1998 e dal decreto legislativo n. 153 del 17/05/1999 e sue successive modifiche e integrazioni.
2. La Fondazione Banco di Napoli ha incorporato, attraverso operazione di fusione, la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise, assumendo su di se la più alta considerazione in favore dei territori che a tale Fondazione facevano riferimento ai quali è riservato il particolare riconoscimento all'interno della formazione del Consiglio Generale, come stabilito dal successivo articolo 9, lettera g).

Art. 2

1. La Fondazione ha sede legale in Napoli, alla Via Tribunali 213.

Art. 3

1. La Fondazione riconosce nell'Archivio Storico, con annessa Biblioteca-Emeroteca, il proprio legame con il passato e il vincolo con la sua tradizione. La sua tutela e valorizzazione sono un fine istituzionale indefettibile. Esso è inalienabile.

2. La Fondazione persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale nelle regioni

meridionali non insulari; può operare anche nelle restanti regioni d'Italia e, per straordinarie esigenze, anche all'estero.

3. In particolare, nel rispetto della propria tradizione svolge, in conformità delle norme vigenti, attività nei settori:
- della ricerca scientifica e tecnologica;
- dell'educazione, istruzione e formazione;
- dell'arte, attività e beni culturali;
- del volontariato, filantropia e beneficenza.

Nel perseguimento delle finalità sopra indicate, la Fondazione opererà secondo le modalità e con i limiti previsti nelle lettere d) ed e) del successivo articolo 11.
Eventuali modifiche di uno o più settori rilevanti nel corso dell'esercizio potranno essere assunte esclusivamente con deliberazione del Consiglio Generale e dovranno essere sottoposte all'Autorità di Vigilanza, per l'approvazione.

Art. 4

1. La Fondazione, per la realizzazione delle proprie finalità:
a) gestisce il proprio patrimonio, costituito da tutti i beni di proprietà dello stesso;
b) dispone di donazioni, lasciti, elargizioni ed altre liberalità assegnate alla Fondazione, nonché di entrate di qualsiasi natura a ciò destinate;
c) può esercitare anche attività strumentali di impresa e può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie ed opportune, compreso l'acquisto e l'amministrazione di partecipazioni. Tutto ciò, peraltro, con i limiti di cui al successivo comma 3.
2. Le modalità di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti dell'articolo 2, commi 5 e 6 e degli articoli 3 e 4 del Protocollo di Intesa.

3. La Fondazione può esercitare attività di impresa, detenendone il controllo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), del d. lgs n. 153/99, solo nei settori rilevanti indicati nell'articolo 3, purché tale impresa strumentale operi in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi istituzionali. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto

previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del d. lgs n. 153/99. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura. Non può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie e finanziarie, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2359, c. 1 e 2 del Codice Civile e dell'art.6, commi 1,2 e 3 del D. lgs n. 153/99, né esercitare direttamente funzioni creditizie né attuare in via diretta o indiretta forme di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, eccettuate le imprese strumentali, le imprese sociali e le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. lgs n. 153/99, fermo restando che la Fondazione opera nel rispetto del principio di economicità della gestione, osservando criteri prudenziali di rischio e attraverso la più opportuna pianificazione strategica.

4. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 5

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

2. Il patrimonio della Fondazione, costituito dal ricavo della vendita dei cespiti non conferiti alla società bancaria, si incrementa per effetto:

- della riserva obbligatoria;
- delle liberalità a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione, ed espressamente destinate dal donante ad accrescimento del patrimonio.

3. Nello stato patrimoniale viene istituita una apposita riserva nella quale vengono accantonate le quote di reddito eventualmente trasferite agli esercizi successivi, da determinarsi nei limiti dell'art.6. Il fine di tale riserva è di salvaguardare l'integrità del patrimonio e di consentire la continuità della gestione e dell'attività istituzionale della Fondazione, in misura omogenea indipendentemente dalle possibili fluttuazioni del reddito nonché di concorrere alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza economica. La costituzione di detta riserva è comunque subordinata all'esame preventivo da parte dell'Autorità di Vigilanza.

4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

5. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali; nell'amministrarlo, gli Organi preposti adottano gli opportuni accorgimenti al fine di conservarne il valore e ottenere una adeguata redditività. La gestione del patrimonio può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. I criteri applicati per la scelta di tali intermediari devono rispondere all'esclusivo interesse della Fondazione e devono garantire la totale assenza di situazioni di conflitto di interessi tra i componenti degli Organi e gli intermediari stessi.

6. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo

bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'Intesa.

7. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato dall'apposito regolamento, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3 del Protocollo di Intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

8. Le modalità organizzative della gestione patrimoniale, per la parte non affidata a intermediari esterni, sono stabilite da regolamento, anche al fine di assicurare la separazione della gestione dalle altre attività della Fondazione.

9. La Fondazione, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 6 del Protocollo di Intesa, trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nelle società bancarie conferitarie, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3bis del medesimo Decreto. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2 del richiamato Decreto.

Art. 6

1. La Fondazione destina il reddito secondo le seguenti priorità:

a) alle spese di funzionamento;

b) all'assolvimento degli oneri fiscali;

c) alla riserva obbligatoria;

d) alla gestione e valorizzazione dell'Archivio Storico in conformità di quanto previsto dall'articolo 3 del presente Statuto e ai restanti settori rilevanti, nella misura minima del 50% del reddito residuo o, se maggiore, nella misura minima stabilita dall'Autorità di Vigilanza;

e) al reinvestimento del medesimo, alla riserva facoltativa prevista dal precedente articolo 5, secondo comma, agli accantonamenti e riserve eventualmente previsti dall'Autorità di Vigilanza;

f) alle erogazioni previste dall'articolo 15 della Legge 11 agosto 1991, n.266, e destinate alla costituzione dei fondi speciali per il volontariato, o da altre disposizioni legislative.

2. La Fondazione non può distribuire quote di proventi e di patrimonio o altre forme di utilità economica ai titolari degli Organi statutari e ai dipendenti.

Art. 7

1. La Fondazione ha l'obbligo di adottare regolamenti per disciplinare, nell'osservanza della normativa del settore, la propria attività nelle materie che ritenga opportune.

2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza prevista dal successivo articolo 14.

Art. 8

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio Generale;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale;
e) il Direttore Generale.

2. La Fondazione garantisce la presenza, nei propri organi, di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente.
La Fondazione, nella composizione dei propri organi, si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere.

I componenti degli organi possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in un altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta. Le previsioni di cui al paragrafo precedente si applicheranno, senza soluzione di continuità, anche a seguito di operazioni di fusione con altre Fondazioni di origine bancaria.
Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

Art. 9

1. Il Consiglio Generale, organo di indirizzo della Fondazione, è formato, oltre che dal Presidente della Fondazione, da ventidue componenti nominati come segue:

a) due all'interno di due terne, uno per terna, proposte dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

b) cinque all'interno di cinque terne, uno per terna, proposte, una ciascuno, dai Presidenti delle Giunte Regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Puglia;

c) uno all'interno di una terna proposta dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli;

d) uno all'interno di una terna proposta dal Sindaco della Città di Napoli;

e) sei all'interno di sei terne, uno per terna, proposte, una ciascuno, dai Rettori delle Università degli Studi Federico II di Napoli, Bari, Molise, Basilicata, Magna Graecia di Catanzaro e D'Annunzio di Chieti;

f) sei all'interno di sei terne, uno per terna, proposte, una ciascuno, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, ovvero in caso di deliberata soppressione delle Unioni Regionali, dalla Camera di Commercio del comune capoluogo di regione che provvederà a inviare la terna previa intesa con le altre camere di Commercio della Regione. Nelle terne dovranno essere inclusi sia personalità di chiara ed indiscussa reputazione, operanti nel

Mezzogiorno nel campo dell'economia, sia personalità di chiara e indiscussa reputazione, operanti nel Mezzogiorno nel campo sociale o culturale.

g) uno all'interno di una terna proposta dal Sindaco del Comune di Chieti. Tale Consigliere Generale, in sede di prima applicazione e, quindi, in via transitoria, sarà indicato attraverso un'unica designazione diretta prima dell'atto di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti, Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli, dal Sindaco del Comune di Chieti.

2. I nominativi dei Consiglieri Generali di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dovranno pervenire alla Fondazione entro 90 giorni dalla richiesta di designazione, fatta dal Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima di ogni singola scadenza.
Qualora il soggetto cui compete la proposta non provveda agli adempimenti di propria spettanza, secondo le modalità indicate ed entro i termini previsti, il Presidente inviterà immediatamente l'ente designante a provvedere, entro un successivo termine perentorio di 30 giorni, trascorsi i quali il potere di nomina è esercitato, in via sostitutiva, direttamente ed in piena autonomia dal Consiglio Generale il quale sceglierà, con preferenza nell'ambito territoriale di riferimento, fino ad un massimo del 15% dei componenti arrotondato all'unità superiore, tra personalità di chiara ed indiscussa reputazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.
Qualora si dovesse procedere ad ulteriori cooptazioni eccedenti il 15% dei componenti il Consiglio, queste saranno effettuate:

- per i punti a) e b) del precedente comma 1 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- per i punti c) d) e g) del precedente comma 1 dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- per il punto e) del precedente comma 1 dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
- per il punto f) del precedente comma 1 dall'Unioncamere Nazionale.

3. I componenti il Consiglio Generale durano in carica cinque anni decorrenti dalla data della nomina. In caso di cessazione dalla carica per accettazione della nomina negli Organi collegiali previsti dal vigente Statuto, i Consiglieri Generali che li sostituiscono durano in carica per il solo tempo residuo. La sostituzione avverrà con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti designanti né ad essi rispondono; essi dovranno essere scelti fra persone che, per professionalità, esperienza e indipendenza, garantiscano di operare nell'esclusivo interesse della Fondazione e possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

5. Il Presidente della Fondazione fa parte del Consiglio Generale e lo presiede, senza diritto di voto; in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, con i medesimi poteri e limitazioni del Presidente.

6. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Art. 10

1. I componenti del Consiglio Generale di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del precedente articolo, su convocazione del Presidente della Fondazione, si riuniscono secondo le modalità previste dai successivi articoli e provvedono a ratificare la composizione dell'Organo verificando, per ciascun Consigliere, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 27 e seguenti.

Art. 11

1. Il Consiglio Generale determina i programmi, le priorità e gli obiettivi della Fondazione e ne verifica i risultati.

2. Inoltre:

a) esamina e approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche dello Statuto;

b) esamina e approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti di cui all'articolo 7, e le relative modifiche;

c) esamina e approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio, udite la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale;

d) entro il mese di ottobre di ogni anno, esamina ed approva sulla scorta del progetto di documento programmatico proposto dal Consiglio di Amministrazione di concerto con la Commissione del Consiglio Generale appositamente nominata, il Documento programmatico previsionale dell'attività istituzionale relativa all'esercizio successivo, determinando le attività nei settori rilevanti nei quali la Fondazione opera in via prevalente nel corso dell'esercizio;

e) esamina ed approva, sulla scorta del progetto di documento programmatico proposto dal Consiglio di Amministrazione di concerto con la Commissione del Consiglio Generale appositamente nominata, un Documento per la programmazione pluriennale dell'attività istituzionale definendone i settori rilevanti, le strategie, i programmi e le priorità di tale attività;

f) definisce le linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti;

g) su proposta del Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di imprese strumentali, come definite all'articolo 4;

h) verifica per i propri componenti, sia in sede di insediamento che nel corso del mandato, la sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità nonché l'assenza di ragioni di incompatibilità o di cause di sospensione o di decadenza e assume, entro trenta giorni, i provvedimenti conseguenti;

i) elegge, valutandone i requisiti di professionalità e di onorabilità:

1) con una prima votazione il Presidente ed il Vice Presidente; 2) con una successiva votazione, anche non contestuale, previa determinazione del numero, i restanti 3 componenti il Consiglio di Amministrazione;

l) elegge, valutandone i requisiti di professionalità e di onorabilità, i membri effettivi e quelli supplenti del Collegio Sindacale;

m) delibera, ove ne ricorrano le condizioni, la revoca degli amministratori e l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

n) propone all'Autorità di Vigilanza lo scioglimento della Fondazione, formulando indicazioni sulla devoluzione del residuo netto di liquidazione a una o più Fondazioni di matrice bancaria;

o) su proposta del Presidente, può nominare Segretario una persona dotata di idonee competenze

3. La carica di componente del Consiglio Generale non è compatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, di Direttore Generale. La nomina per la seconda carica obbliga all'opzione da esercitare entro venti giorni. Nel caso di opzione per la seconda carica, si procederà alla copertura di quella divenuta vacante secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3.

4. Il Consiglio Generale può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive o di studio per la trattazione di argomenti rientranti nelle proprie competenze; tale incarico verrà preventivamente concordato con gli interessati e conferito con apposita delibera, con indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio Sindacale. Per i componenti del Consiglio Generale che partecipino a tali Commissioni sono previsti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del Protocollo d'Intesa MEF-ACRI del 22 aprile 2015. In dette Commissioni potranno essere inclusi anche esperti esterni alla Fondazione, determinandone il compenso, sentito il Collegio Sindacale. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione non potrà, comunque, essere superiore a cinque.

Art. 12

1. Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce a termini del presente Statuto.

2. Alle adunanze del Consiglio Generale partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione; partecipano, altresì, i componenti del Collegio Sindacale.

3. Delle riunioni del Consiglio Generale viene redatto apposito verbale, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, e trascritto sul libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale a cura del Direttore Generale.

Art. 13

1. Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, nella sede legale della Fondazione; è convocato dal Presidente entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, ed entro il 31 ottobre per l'approvazione del Documento programmatico di cui alla lettera d) dell'articolo 11. Viene inoltre convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario per la trattazione delle materie di competenza. Può riunirsi, altresì, qualora ne facciano motivata richiesta un terzo dei componenti in carica o il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.

2. La convocazione del Consiglio Generale è fatta con avviso diramato per posta elettronica o PEC al domicilio di ciascun componente, nonché ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi ritenuti urgenti si potrà procedere alla convocazione, con i predetti mezzi, entro il terzo giorno lavorativo precedente la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, in prima e seconda convocazione, nonché degli argomenti da trattare. La partecipazione dei Consiglieri alle riunioni può avvenire anche tramite sistemi di video/teleconferenza, escluso il caso in cui si debba esprimere il voto con modalità segreta, in quanto avente ad oggetto persone fisiche

Art. 14

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale in prima convocazione devono essere presenti almeno due terzi dei componenti in carica. In seconda convocazione è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

2. Salvo quanto previsto al comma successivo, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; Il numero dei presenti è determinato prima della votazione e quindi per la formazione del quorum rilevano anche i Consiglieri che si asterranno dal voto. In caso di parità prevale il voto del Consigliere più anziano di età.

3. Per le deliberazioni relative alle modificazioni statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica; per quelle concernenti la proposta di scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica; i regolamenti sono approvati con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

4. I diritti di intervento e di voto non possono essere esercitati tramite rappresentante.

5. Le votazioni riguardanti le persone fisiche sono sempre segrete.

Art. 15

1. In conformità al criterio generale di buon utilizzo delle risorse, la Fondazione determina l'entità dei compensi dei propri organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale della Fondazione, alle finalità perseguite e ai complessivi oneri di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi da 3 a 5 del Protocollo di Intesa; l'entità dei compensi è altresì commisurata al complessivo ammontare del patrimonio e delle erogazioni.

2. Ai componenti del Consiglio Generale compete, per la partecipazione ad ogni adunanza, una medaglia di presenza e, se siano residenti fuori dal territorio del Comune di Napoli, il rimborso

delle spese. La misura della medaglia di presenza per i componenti del Consiglio Generale è fissata anticipatamente, di esercizio in esercizio, nella seduta del Consiglio Generale convocata per l'approvazione del Documento programmatico, con parere conforme del Collegio Sindacale.

Art. 16

1. Il Consiglio di Amministrazione, organo di governo e di gestione della Fondazione, è composto:
- dal Presidente della Fondazione che lo presiede;
- dal Vice Presidente e dagli altri Consiglieri di Amministrazione eletti dal Consiglio Generale secondo le modalità previste dal precedente art. 11.

2. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri durano in carica quattro anni a partire dalla data della nomina.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i sostituti saranno nominati dal Consiglio Generale e resteranno in carica solo per il periodo residuo.

Art. 17

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione, che non siano riservati, per legge o dal presente Statuto, al Consiglio Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

a) delibera tutti gli atti relativi all'attuazione dei fini statutari e dei programmi della Fondazione;

b) predispone il bilancio e lo sottopone, con la relazione sulla gestione, al Consiglio Generale;

c) predispone il Documento Programmatico annuale e il Documento per la Programmazione Pluriennale di concerto con la Commissione del Consiglio Generale appositamente nominata e li sottopone al Consiglio Generale;

d) nomina il Direttore Generale disciplinando il relativo rapporto;

d) stabilisce, nell'ambito della competenza generale di cui è investito, i poteri del Direttore Generale, determinando il relativo compenso e le altre indennità;

e) propone agli Organi competenti le modificazioni dello Statuto;

f) sentito il parere del Collegio Sindacale, delibera l'acquisto di beni immobili, purché siano strumentali al raggiungimento dei fini statutari e delibera l'acquisto di partecipazioni, oltre che dei beni mobili al di fuori dell'ordinaria amministrazione. Delibera la cessione, purché non a titolo gratuito, di mobili, immobili e partecipazioni. Delibera, in ogni caso, in ordine alle spese e all'assunzione di obbligazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive o di studio per la trattazione di argomenti rientranti nelle proprie competenze; tale incarico verrà preventivamente concordato con gli interessati e conferito con apposita delibera, con l'indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio Sindacale. In dette Commissioni potranno essere inclusi esperti esterni alla Fondazione, determinandone il compenso, sentito il Collegio Sindacale. Il numero di componenti di ciascuna Commissione non potrà, comunque, essere superiore a tre.

4. Propone per l'approvazione al Consiglio Generale i regolamenti di cui all'art.7 e le relative modificazioni.

Art. 18

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, nella sede legale della Fondazione, su convocazione del Presidente, almeno ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno due Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione avviene mediante avviso al domicilio di ciascuno dei componenti, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, mediante posta elettronica o PEC. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata senza il rispetto del termine precedentemente stabilito.

3. La partecipazione dei Consiglieri alle riunioni può avvenire anche tramite sistemi di video/teleconferenza, escludendo da questa possibilità la partecipazione ad una votazione avente come oggetto persone fisiche. Per la validità delle adunanze del Consiglio di

Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale che, debitamente approvato, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi agli effetti di legge.

Art. 19

1. Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione compete un compenso annuo fisso e, se siano residenti fuori dal territorio del Comune di Napoli, il rimborso delle spese.
2. Il Consiglio Generale determina l'ammontare del compenso annuo spettanti al Presidente, al Vice Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Art.20

1. Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
b) convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di fare proposte nelle materie di rispettiva competenza;
c) formula l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale. E' tenuto a iscrivere gli argomenti indicati da almeno due membri in carica del Consiglio stesso;
d) formula l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Generale, sentito il Direttore Generale. E' tenuto a iscrivere gli argomenti indicati da almeno un terzo dei componenti in carica il Consiglio stesso;
e) in caso di urgenza provvede, sentito il Direttore Generale, all'esercizio dei poteri del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo il provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva;

f) autorizza la proposizione di tutte le azioni giudiziarie e amministrative e i gravami, in qualunque grado di giurisdizione, e nomina gli avvocati; autorizza la desistenza da atti, azioni o gravami o la rinunzia ad essi, nonché l'accettazione di analoghe rinunzie ad atti, azioni o gravami proposti contro la Fondazione;

g) esercita gli altri poteri che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, in caso di sua assenza o impedimento.

2. Quando anche il Vice Presidente sia assente o impedito, l'ufficio del Presidente è tenuto dal membro del Consiglio di Amministrazione che ha ottenuto il maggior numero di voti al momento della elezione e, a parità di voti, prevale il più anziano di età.

3. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 22

1. Il Collegio Sindacale, organo di controllo della Fondazione, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Generale.

2. I Sindaci durano in carica quattro anni decorrenti dalla data della relativa nomina e fino all' approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato.

3. In caso di vacanza di un posto di Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità di voti il più anziano di età. I sostituti saranno nominati dal Consiglio Generale, solo per il periodo residuo.

4. I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

1. Il Collegio Sindacale, al quale è attribuito anche il controllo contabile, esercita le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice civile, del presente Statuto e della normativa vigente.

Art. 24

1. Ai componenti del Collegio sindacale spetta un compenso annuo determinato dal Consiglio Generale tenendo in considerazione i valori stabiliti dal DM 140/2012 e s.m.i. Tali corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle fondazione bancarie e con l'assenza di finalità di lucro, come previsto dall'art. 9, comma 1, del Protocollo d'Intesa e devono essere definiti in sede di nomina.

2. Ai membri del Collegio Sindacale che si rechino fuori dalla propria residenza per partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese con le stesse modalità e gli stessi importi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone che possiedano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

2. Partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio Generale, a quelle del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni istituite. E' Segretario del Consiglio di Amministrazione, delle Commissioni e del Consiglio Generale - qualora, ai sensi dell'art.11, c.2 lettera o), non sia nominata altra persona - e cura la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale.

3. Il Direttore Generale è responsabile dell'andamento della Fondazione e adempie i compiti indicati nell'articolo seguente.

Art. 26

1. Il Direttore Generale:

-provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Collegiali;
-sovrintende alla struttura organizzativa della Fondazione e ne è responsabile;
-esercita i poteri di gestione nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delegare tali poteri, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e nei limiti stabiliti, a funzionari di cui la Fondazione si avvalga.

Art.27

1. I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti fra personalità di chiara e indiscussa reputazione, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

2. Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o della Legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
-a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
-alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267; - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

-alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunq altro delitto non colposo.

3. I componenti gli Organi devono portare a conoscenza dell'organ di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quant attiene al Direttore Generale, tutte le situazioni che posson assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisit di onorabilità. L'organo competente, sulla base di informazion fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere l decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell reputazione della Fondazione.

4. Ciascun Organo definisce le modalità e la documentazion necessaria alla verifica dei requisiti dei suoi componenti. Tal verifica spetta agli Organi medesimi e, per il Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione.

Art. 28

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di component gli Organi:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cu al precedente art. 27 comma 2, lettera c);
b) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art 10, terzo comma, della legge 30 maggio 1965, n.575, com sostituito dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n.55, successive modificazioni e integrazioni;
c) l'applicazione di misure cautelari personali.

2. I componenti gli Organi della Fondazione devono portare l conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguard il Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione, l sussistenza delle situazioni sopra individuate. L'organo competent deve tempestivamente assumere, comunque, non oltre trenta giorni, l relative decisioni.

3. I componenti gli Organi possono richiedere la sospensione dall proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di caratter personale o professionale. L'Organo di appartenenza, in pien autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno l richiesta sospensione temporanea.

Art. 29

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato un'esperienza o nell'ambito della docenza universitaria o una qualificata esperienza operativa, per almeno cinque anni, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale ovvero devono aver espletato, per almeno cinque anni, funzioni direttive o di amministratore presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, con particolare riguardo alle fondazioni di matrice bancaria, o presso le pubbliche amministrazioni.

2. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver ricoperto per almeno tre anni lo stesso incarico in Enti con personalità giuridica pubblica o privata o presso Società per azioni pubbliche o private che abbiano un patrimonio certificato almeno pari al 5% di quello della Fondazione.

3. Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone che abbiano maturato, per almeno cinque anni, un'esperienza di lavoro in posizione di rilevante responsabilità gestionale e che siano in possesso di elevata qualificazione professionale con specifiche competenze amministrative ed economico - finanziarie.

Art. 30

1. Ferme restando le ipotesi di incompatibilità previste dai precedenti articoli, tra cui quelle di cui all'articolo 8, penultimo comma, i componenti gli Organi della Fondazione, in adesione ai principi ispiratori della Carta delle Fondazioni approvata dall'Acri in data 4/4/2012, non possono ricoprire più di una carica negli Organi stessi; inoltre:

a) I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire

funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la socie bancaria conferitaria.

b) I designati nel Consiglio Generale, gli eletti e i nominati i uno dei restanti Organi della Fondazione, relativamente ai titolar di cariche elettive istituzionali, non possono essere:

- i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo gli assessori o consiglieri regionali, provinciali comunali, il presidente della provincia, il sindaco, i presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, i presidente e i componenti del consiglio di amministrazion dei consorzi fra enti locali, il presidente e i component dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziend speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 de decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente i componenti degli organi delle comunità montane;
- coloro i quali abbiano ricoperto la carica di componente degl organi della società bancaria conferitaria prima che sian trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;
- coloro i quali abbiano ricoperto un ruolo politico i precedenza e non garantiscono una discontinuità temporal pari almeno ad un anno tra il ruolo precedentemente ricoperto e la nomina in uno degli organi della Fondazione;
- gli amministratori degli enti cui lo statuto attribuisc poteri di designazione dei componenti del comitato d indirizzo, i componenti degli organi di controllo degli ent designanti e quanti siano legati a tali enti da rapporti d dipendenza gerarchica o di collaborazione non occasionale;
- coloro che svolgano funzioni di direzione o che ricopran cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origin bancaria;
- il direttore generale della società bancaria conferitaria;
- gli amministratori e i dipendenti di soggetti no istituzionali che risultino destinatari, in modo no saltuario, degli interventi della Fondazione;
- gli amministratori di enti pubblici o privati con i quali l Fondazione abbia rapporti non contingenti di collaborazione;
- coloro che assumono o esercitano cariche negli organ gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni d

direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

c) La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Art. 31

1. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stesso a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

2. I titolari degli Organi della Fondazione che in una determinata operazione abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza; il Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione. Essi devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto tale operazione.

3. Qualora la situazione di conflitto sia permanente, l'organo competente adotta, entro trenta giorni, la pronuncia di decadenza, procedendo, ove ne ricorra il caso, all'immediata sospensione.

Art. 32

1. Costituiscono cause di decadenza dei titolari degli Organi della Fondazione:

a) il venir meno dei requisiti richiesti per la nomina;

b) la mancata partecipazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di appartenenza e, nel caso dei Sindaci, anche alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;

c) l'omessa comunicazione di una causa di incompatibilità, di sospensione o di decadenza;

d) la partecipazione a deliberazioni aventi ad oggetto operazioni per le quali sussista un interesse proprio;

e) aver preso comunque un interesse proprio nell'esercizio delle funzioni.

2. I titolari degli organi della Fondazione dichiarati decaduti ai sensi del 1 comma, non possono essere chiamati a far parte di Organi della Fondazione nei cinque anni successivi.

3. Le cause di incompatibilità previste dall'art.30 del presente Statuto, sopravvenute alla nomina, comportano la sospensione immediata dall'esercizio delle funzioni e diventano cause di decadenza se non vengono rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.

4. Gli organi collegiali della Fondazione verificano nel loro interno la sussistenza, per ciascuno dei componenti, dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché le eventuali cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, ed assumono entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
Per il Direttore Generale la verifica dei requisiti e delle incompatibilità di cui al comma precedente è compiuta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 33

La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative alla propria attività istituzionale, di cui all'art. 11, commi da 2 a 5 del Protocollo di Intesa. In particolare la Fondazione rende pubbliche:

a) le procedure attraverso cui i richiedenti possono avanzare le relative istanze di contributo, con indicazione delle condizioni di accesso, dei criteri di selezione e del processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative, nonché gli esiti delle stesse;

b) i risultati della valutazione effettuata ex post dall'Istituto in merito all'esito delle iniziative dalla stessa sostenute, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto, per quanto possibile, degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di un'attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

Art. 34

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione si attiene a quanto disposto, in tema di bilancio e di scritture contabili, dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, nonché dall'Atto di Indirizzo emanato dall'Autorità di Vigilanza con provvedimento del 19 aprile 2001 ed eventuali successive modificazioni, al fine di rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta e di fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme d'investimento del patrimonio.
In particolare, per la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la Fondazione osserverà le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile, in quanto applicabili. La Fondazione provvede alla tenuta dei seguenti libri: libro giornale, libro degli inventari, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

3. Nel caso d'istituzione di imprese strumentali, per le stesse vengono tenute contabilità separate.

4. La relazione sulla gestione che correda il bilancio deve illustrare gli obiettivi raggiunti e gli interventi realizzati, anche in relazione alla programmazione effettuata ai sensi del successivo comma.

5. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Fondazione approva il Documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e lo trasmette entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza. Tale Documento è adottato in conformità e nei limiti della programmazione pluriennale dell'attività istituzionale, come definita dal Consiglio Generale ai sensi del precedente art. 11.

6. Il bilancio viene trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Generale. Esso sarà adeguatamente pubblicizzato.

7. Nel bilancio, ai sensi dell'art. 5 del decreto 18.05.04 n 150, si darà separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.
Nel documento programmatico previsionale, ai fini informativi verranno indicati gli impieghi di cui all'art.7, comma 1, del decreto legislativo n.153 del 1999.

Art. 35

1. Nell'Archivio Storico sono conservati i titoli e le scritture degli antichi Banchi Napoletani: Banco della Pietà (1539), Banco dei Poveri (1563), Banco dell'Annunziata (1587), Banco del Popolo (1589), Banco dello Spirito Santo (1590), Banco di Sant'Eligio (1592), Banco di San Giacomo (1597), Banco del Salvatore (1640), nonché del Banco delle Due Sicilie (1808) e del Banco di Napoli (1861) e, altresì, documenti che l'Amministrazione della Fondazione vi immetterà.

2. Nella sede della Fondazione sono conservati i libri ed giornali che costituiscono la Biblioteca e l'Emeroteca del Banco di Napoli entrambe cedute, a titolo gratuito, dal Sanpaolo IMI, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli S.p.A. del 19 dicembre 2002.

NOTAIO IN NAPOLI ANTONIO IMPONIO

Disposizioni di Attuazione e Transitorie

Art. 1

La durata quadriennale del mandato del Presidente, Vice Presidente e Consiglieri d'Amministrazione (art. 16) e dei Sindaci (art.22) e i criteri di determinazione del compenso del Collegio Sindacale non si applicano ai componenti in carica al momento dell'adozione del presente Statuto da parte del Consiglio Generale.

Art. 2

In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 4 comma 4, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 3 comma 2 del Protocollo d'Intesa.

Art. 3

In sede di prima applicazione delle nuove previsioni statutarie, di cui all'art. 4 comma 3, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 5 del Protocollo d'Intesa.

Allegato alla Racc

FONDAZIONE BANCO di NAPOLI

FONDAZIONE CHIETI ABRUZZO E MOLISE

PROGETTO
DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

TRA

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

E

FONDAZIONE CHIETI – ABRUZZO E MOLISE

INDICE

	Pag.
1. Identificazione dei soggetti partecipanti alla fusione	2
2. Processo di raggiungimento delle intese tra i soggetti partecipanti alla fusione	3
3. Motivazione dell'operazione	4
4. Qualificazione giuridica e disciplina dell'operazione di fusione	5
5. Tipo, denominazione o ragione sociale, sede delle fondazioni partecipanti alla fusione	7
6. Statuto della Fondazione Incorporante con le modifiche apportate per la fusione	7
7. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle Fondazioni partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della Incorporante	7
8. Autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze	8

Allegati:

- Statuto dell' Incorporante Fondazione Banco di Napoli;
- Relazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banco di Napoli redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile;
- Relazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile;
- Situazione Patrimoniale al 30/11/2018 della Fondazione Banco di Napoli;
- Situazione Patrimoniale al 30/11/2018 della Fondazione Chieti, Abruzzo e Molise;
- Bilanci degli ultimi tre esercizi, comprensivi della relazione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo contabile della Fondazione Banco di Napoli;
- Bilanci degli ultimi tre esercizi, comprensivi della relazione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo contabile della Fondazione Chieti, Abruzzo e Molise.

1. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Il processo di trasformazione e riorganizzazione del sistema creditizio italiano, avviato con la legge 30 luglio 1990 n. 218 intitolata "Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico" (c.d. Legge Amato), ha determinato la nascita delle Fondazioni di origine bancaria per scissione di ciascuna delle 81 Casse di Risparmio e Banche del Monte, tra cui la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, e delle 7 banche pubbliche, tra cui il Banco di Napoli, in due soggetti ben distinti: da un lato gli enti conferenti (le Fondazioni) e dall'altro le società per azioni alle quali sono state conferite le originarie aziende bancarie. Sorgono così in Italia 88 Fondazioni di origine bancaria il cui scopo è quello di favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale del proprio territorio di riferimento.

Con il Decreto Legislativo n.153 del 17 maggio 1999 si realizza una profonda revisione della disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni di origine bancaria mirando ad assicurarne un assetto normativo chiaro e organico. Il legislatore stabilisce che le Fondazioni di origine bancaria "... sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di autonomia statutaria e gestionale. Perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti." (art. 2 del D.lgs 153/1999).

La Fondazione Banco di Napoli (di seguito anche **F.BN o Incorporante**) è la prima Fondazione di origine bancaria a prendere vita in Italia. Il primo luglio 1991 l'Istituto di credito di Diritto Pubblico Banco di Napoli fu, infatti, il primo banco pubblico ad attuare la Legge Amato trasformandosi in Istituto Banco di Napoli e conferendo alla società Banco di Napoli S.p.A. il complesso delle attività creditizie. A seguito di intervenute modifiche statutarie l'Istituto ha successivamente assunto l'attuale denominazione di Fondazione Banco di Napoli.

La Fondazione Banco di Napoli persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale nelle regioni meridionali non insulari; può operare anche nelle restanti regioni d'Italia e, per straordinarie esigenze, anche all'estero.

In particolare, nel rispetto della propria tradizione e delle norme vigenti, svolge un'attività di intervento volta a influire con la massima efficacia sull'ambiente socio-economico e culturale privilegiando il settore dell'educazione, della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche, della promozione dell'arte e della cultura, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali, nonché del volontariato e della solidarietà.

La Fondazione Banco di Napoli, inoltre, riconosce nell'Archivio Storico, con annessa Biblioteca-Emeroteca, il proprio legame con il passato e il vincolo con la sua tradizione e ne cura la sua tutela e valorizzazione quale fine istituzionale indefettibile.

La Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise (di seguito anche **F.CAM o Incorporanda**) nasce, nell'ambito del processo di ristrutturazione degli istituti di credito avviato con la Legge Amato, con atto dell '11 luglio 1992 e rappresenta la continuità storica della Cassa di Risparmio Marrucina, denominata Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti nel 1938 successivamente alla incorporazione della Cassa di Risparmio di Guardiagrele.

Gli scopi e le finalità filantropiche della Cassa e il ruolo di sostegno e valorizzazione del patrimonio culturale, scientifico e sociale del territorio della provincia di Chieti sono stati così

ereditati dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti che, nel 2016, ha mutato la propria denominazione in Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise.
La Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise opera nei seguenti tradizionali settori di intervento: Arte, attività e beni culturali; Volontariato, filantropia e beneficenza; Ricerca scientifica e tecnologica; Educazione, istruzione e formazione; Medicina preventiva e riabilitativa.
Nell'ambito della propria attività istituzionale la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise ha portato a compimento anche l'impegnativo progetto di restauro e riqualificazione del Palazzo de' Mayo, imponente complesso edilizio di notevole pregio storico e architettonico situato nel centro storico di Chieti. La tutela e la valorizzazione del Palazzo de' Mayo, tra i migliori esempi di architettura barocca della regione, si pone in collegamento funzionale con le finalità istituzionali della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise e, in particolare, con lo sviluppo del territorio. L'attività di conservazione del patrimonio artistico e architettonico, infatti, è solo il preludio alle più svariate iniziative culturali che trovano ideale dimora nel museo, nelle sale per le esposizioni temporanee, nella biblioteca, nelle sale conferenze e nell'auditorium, nel sito archeologico e nel teatro-giardino e i numerosi servizi che la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise può offrire in tale contesto sono in grado di rendere il Palazzo de' Mayo un motore dello sviluppo culturale ed economico del territorio di riferimento.
I dati patrimoniali delle fondazioni partecipanti alla fusione sono riportati nei documenti allegati al progetto formandone parte integrante.

2. PROCESSO DI RAGGIUNGIMENTO DELLE INTESE TRA I SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Il Protocollo d'intesa ACRI / MEF sottoscritto in data 22 aprile 2015 dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa, in rappresentanza delle Fondazioni associate, e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Autorità di Vigilanza delle Fondazioni di origine bancaria, con l'art.12, intitolato "Cooperazione e forme di aggregazione" dispone che "Le Fondazioni perseguono l'efficienza e l'economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni." e che "Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti."
Alla luce di quanto precede, la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise, che nel novembre 2015 ha subìto un notevole decremento del proprio patrimonio per effetto del provvedimento di risoluzione della Carichieti SpA, la società bancaria conferitaria di cui deteneva l'80% del capitale sociale, con conseguente riduzione della propria capacità erogativa, si è adoperata al fine di individuare, nell'ambito del sistema delle Fondazioni di origine bancaria, Enti con i quali avviare forme di collaborazione per gestire attività in comune oppure procedere ad una fusione.
La Fondazione Banco di Napoli è stata la prima, fra le pochissime FOB disposte al dialogo, a mostrare concreti segnali di apertura a favore della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise tanto che, a seguito di preliminari riunioni informali tra i vertici delle due Fondazioni, entrambi gli Enti hanno concordato di attivarsi per trovare condivise soluzioni finalizzate a sostenere la

ripresa dell'attività istituzionale nell'ambito del tradizionale territorio di riferimento della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise che rientra nel più ampio territorio di riferimento della Fondazione Banco di Napoli.
Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise, anche sulla base di quanto deliberato dal Comitato di Indirizzo della stessa Fondazione, ha inoltrato una formale "Proposta di aggregazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise con la Fondazione Banco di Napoli ai sensi dell'art. 12 del Protocollo d'intesa ACRI/MEF del 22 aprile 2015" che ha trovato piena considerazione nella destinataria della proposta tanto da trovare spazio nel Documento Programmatico Previsionale 2019 approvato dal Consiglio generale della Fondazione Banco di Napoli. La comunanza di parte dell'ambito territoriale di riferimento e dei settori di intervento in cui le due fondazioni esplicano la loro attività, ha indotto la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise e la Fondazione Banco di Napoli a valutare gli effetti di una fusione in termini di valore del patrimonio che risulterebbe dalla loro aggregazione, di redditività dello stesso e di benefici per il territorio di riferimento anche in considerazione della razionalizzazione dei costi generali e della riduzione delle spese da sostenere per gli organi statutari che ne deriverebbero.
L'esito di tali valutazioni, analizzato nel corso di riunioni alle quali hanno partecipato i vertici delle due istituzioni, ha indotto i rispettivi Consigli di Amministrazione a dare concretezza al progetto di fusione.
In tale ambito, si è manifestata la piena disponibilità dell'ACRI, per il supporto operativo, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'ausilio nella definizione delle tempistiche dell'operazione che dovrà essere comunque autorizzata dalla stessa Autorità di vigilanza.
Con delibera del 31 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise ha approvato la "Relazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile" che allegata al presente progetto ne forma parte integrante.
Con delibera del 16/01/2019 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banco di Napoli ha approvato la "Relazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banco di Napoli ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile" che allegata al presente progetto ne forma parte integrante.

3. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

Il già citato art.12, comma 2, del Protocollo d'intesa ACRI/MEF, sottoscritto il 22 aprile 2015, dispone che *"Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti"*.
Alla luce di quanto previsto dal Protocollo, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Indirizzo hanno maturato la consapevolezza che per restituire alla Fondazione Chieti – Abruzzo e Molise il ruolo di attore dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di riferimento, fosse necessario stringere forme di collaborazione con altre Fondazioni di origine

bancaria. La Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise, in ossequio a quanto previsto dall'art.12 del Protocollo, ha cercato quindi di individuare, nell'ambito del sistema delle Fondazioni di origine bancaria, Enti con i quali avviare forme di collaborazione per gestire attività in comune oppure procedere ad una fusione.

La Fondazione Chieti – Abruzzo e Molise ha svolto per anni attività erogativa a vantaggio del proprio territorio di riferimento - la provincia di Chieti - nei seguenti settori di intervento: Arte, attività e beni culturali; Volontariato, filantropia e beneficenza; Educazione, istruzione e formazione; Ricerca scientifica e tecnologica; Medicina preventiva e riabilitativa. Di recente ha esteso la propria operatività all'intero Abruzzo e al Molise.

La Fondazione Banco di Napoli persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale in via prioritaria nelle regioni meridionali non insulari e quindi anche in Abruzzo e in Molise con interventi nei settori della ricerca scientifica e tecnologica, dell'educazione e della formazione, dell'arte e dei beni culturali, del volontariato e della filantropia.

Tra le principali attività vi è anche la gestione, la tutela e la valorizzazione dell'Archivio Storico della Fondazione con annessa Biblioteca-Emeroteca. Trattasi del più grande archivio di natura bancaria al mondo, nel quale sono raccolti preziosi documenti capaci di dischiudere, a studiosi appassionati, 500 anni di storia napoletana, meridionale, italiana, europea e di paesi extra europei.

La comunanza di parte dell'ambito territoriale di riferimento e dei settori di intervento nei quali viene svolta l'attività istituzionale, ha indotto la Fondazione Banco di Napoli e la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise a procedere ad una fusione dei due Enti con la convinzione che l'unione dei patrimoni e delle competenze maturate possano determinare una migliore capacità tecnica, erogativa ed operativa a beneficio del comune territorio di riferimento. L'operazione, infatti, comporterà una maggiore efficienza ed efficacia dell'attività erogativa che la Fondazione Banco di Napoli svolge tradizionalmente anche nell'ambito del territorio abruzzese e molisano permettendo, così, di sopperire alla notevole contrazione delle risorse che ha interessato la Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise.

Le relazioni degli organi amministrativi, che illustrano nello specifico e nel dettaglio, le ragioni giuridiche e le motivazioni dell'operazione, sono allegate al presente progetto.

4. QUALIFICAZIONE GIURIDICA E DISCIPLINA DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

La possibilità per le fondazioni di origine bancaria di eseguire operazioni di fusione viene desunta dalle disposizioni del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n.153, provvedimento normativo con il quale il legislatore ha realizzato una profonda revisione della disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni di origine bancaria. L'art. 4 del citato decreto stabilisce che gli statuti delle fondazioni devono attribuire all'organo di indirizzo il potere di deliberare in materia di trasformazioni o fusioni. L'art. 10 del medesimo decreto affida all'Autorità di vigilanza, oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il compito di autorizzare le operazioni di trasformazione e fusione delle fondazioni.

Il Protocollo di intesa ACRI / MEF, già più volte richiamato, invita a procedere a fusioni le fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata.
Attesa la possibilità per le fondazioni di origine bancaria di eseguire operazioni di fusione, occorre stabilire quali norme debbano trovare applicazione.
L'Art. 29 del D.Lgs 153/1999 dispone che "Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile."
In mancanza di una disciplina specifica, l'operazione di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti – Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli sarà quindi soggetta, per quanto compatibili, alle norme del codice civile che dettano le regole per la fusione delle società. Si specifica che per la natura stessa delle fondazioni non trova applicazione l'intera disciplina prevista per la fusione di società come, ad esempio, le disposizioni dettate in ordine al rapporto di cambio delle azioni o quote, alle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote, alla pubblicità da effettuarsi con iscrizione nel registro delle imprese.
L'operazione straordinaria in questione assume la forma della fusione per incorporazione della Fondazione Chieti – Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli, comportando così l'accrescimento della struttura dell'Incorporante.
La fusione per incorporazione porterà all'estinzione della Fondazione Chieti – Abruzzo e Molise ma verrà comunque preservata la continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali degli enti interessati.
Essa sarà realizzata attraverso le seguenti fasi che verranno attuate in successione:
- redazione da parte dell'organo amministrativo delle fondazioni partecipanti alla fusione del progetto di fusione;
- deposito del progetto di fusione presso la sede delle fondazioni partecipanti alla fusione e pubblicazione sul loro sito internet. Il progetto deve rimanere depositato e pubblicato ai sensi degli articoli 2501 ter e 2501 septies nei 15 giorni precedenti la riunione dell'organo di indirizzo chiamato ad approvarlo (termine così ridotto dall'art. 2505 quater);
- approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo di indirizzo delle fondazioni partecipanti alla fusione. La deliberazione di fusione sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Tale forma di pubblicità, non essendo possibile l'iscrizione della decisione nel registro delle imprese, è ritenuta misura congrua a tutela dei diritti dei terzi. I creditori potranno opporsi alla fusione nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione (termine così ridotto dall'art. 2505 quater). Trascorso tale termine la fusione potrà essere attuata previa autorizzazione da parte dell'Autorità di vigilanza.
- ottenuta l'autorizzazione alla fusione e la contestuale approvazione delle modifiche che dovranno essere apportate allo statuto della Fondazione Incorporante, si procederà alla stipula dell'atto pubblico di fusione e alla cancellazione della Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise dal Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Chieti.

5. Tipo, denominazione o ragione sociale, sede delle fondazioni partecipanti alla fusione

Fondazione Incorporante: Fondazione Banco di Napoli, Fondazione di origine bancaria ex L. 218/1990, con sede in Napoli alla via dei Tribunali n.213 - cap 80139 - codice fiscale 00397500638 iscritta al nr. 1383 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Napoli.

Fondazione Incorporanda: Fondazione Chieti - Abruzzo e Molise, Fondazione di origine bancaria ex L.218/1990, con sede in Chieti al Largo Martiri della Libertà - cap 66100 - codice fiscale 93011030694 iscritta al nr. 250 del Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Chieti.

6. Statuto della Fondazione Incorporante con le modifiche apportate per la fusione

Il progetto di fusione obbliga anche a modificare lo statuto della Fondazione Incorporante modificandone la *governance* per garantire la presenza nel Consiglio generale dell'ente di un ulteriore componente espressione del territorio di riferimento della Fondazione Incorporanda. Rimane invariato l'ambito territoriale di riferimento atteso che il territorio di riferimento dell' Incorporante comprende già anche quello dell' Incorporanda.

Le modifiche apportate riguardano i seguenti articoli:

a) l'articolo 1, punto 2, con il riferimento all'operazione di fusione;

b) l'articolo 8, penultimo comma;

c) l'articolo 9, punto 1 lettera g, con la previsione:

- dell' ampliamento del numero dei componenti il Consiglio Generale da 21 a 22;
- della nomina del ventiduesimo Consigliere Generale all'interno di una terna proposta dal Sindaco del Comune di Chieti;
- dell' unica designazione diretta a cura del Sindaco del Comune di Chieti, in sede di prima applicazione e, quindi, in via transitoria, prima dell'atto di fusione per incorporazione della Fondazione Chieti – Abruzzo e Molise nella Fondazione Banco di Napoli;

d) l'articolo 9, punto 2 e l'art. 10 punto 1 per le integrazioni conseguenti all'introduzione della suindicata lettera "g" all'art. 9 punto 1;

e) l'articolo 30, punto 1.

Lo statuto della Fondazione Incorporante, con le modifiche derivanti dalla fusione, è allegato al presente progetto di fusione.

7. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle fondazioni partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della Incorporante

E' fissata al primo gennaio 2019 la data a decorrere dalla quale le operazioni della Fondazione Chieti – Abruzzo e Molise saranno imputate al bilancio della Fondazione Banco di Napoli.
La Fondazione Incorporante assumerà i diritti e gli obblighi dell'Incorporanda proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Gli effetti della fusione decorreranno dalla data dell'atto pubblico di fusione.

8. AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'operazione di fusione è soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.10, comma 3, lett. a), del Decreto legislativo 17 maggio 1999 n.153.

Napoli, 11 febbraio 2019
Il Presidente
della Fondazione Banco di Napoli

Dott.ssa Rossella Paliotto

Chieti, 11 febbraio 2019
Il Presidente
della Fondazione Chieti – Abruzzo e Molise

Avv. Pasquale Di Frischia

Copia composta da cinquantotto facciate, inclusa la presente, conforme all'originale a mio rogito, scritto in più fogli, ed ai suoi allegati, muniti delle prescritte firme.
Si rilascia per uso consentito dalla legge.
Napoli, quattro marzo duemiladiciannove.
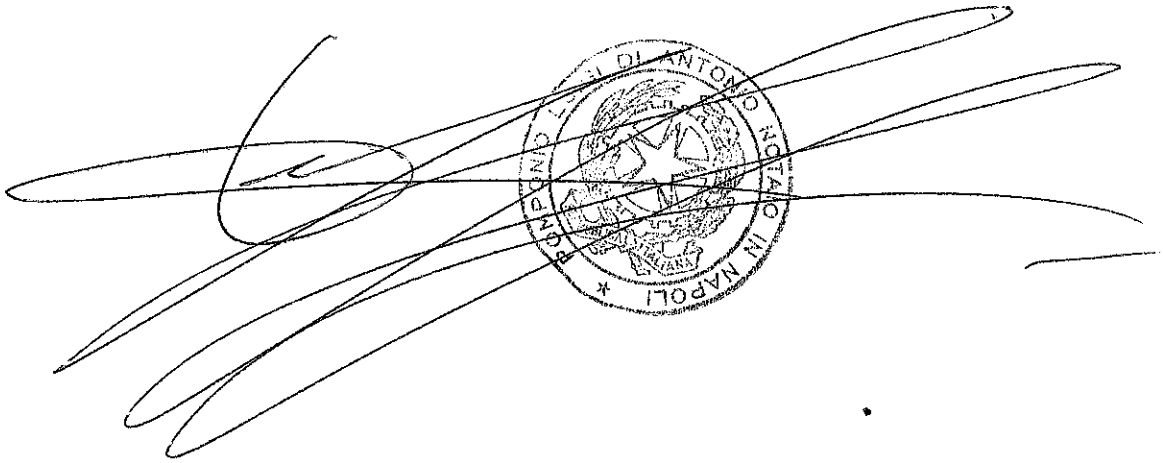
POMPONIO LUIGI DI ANTONIO NOTAIO IN NAPOLI